

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO

P.I. Variante n. 1

Committente:

COMUNE DI CENCENIGHE AGORDINO, via XX Settembre, 19 - 32020 Cencenighe Agordino (BL)

Tecnico incaricato:

*Dottore forestale Giovanni Carazzai
Via Giare 4, 32032 Feltre (BL)
E-MAIL giocaraz@yahoo.it
PEC: g.carazzai@epap.conafpec.it
Tel. cell. 3408742083
P. IVA 00993130251
C.F. CRZGNN76L12D530H*

Timbro professionale:



Elaborato:

RELAZIONE TECNICA PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (Allegato E)

Applicazione della DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE
Guida metodologica DGR n. 1400 del 29/08/2017

Elaborato:

09

Data:

Dicembre 2017

INDICE

0	PREMESSA	2
0.1	<i>Aspetti normativi</i>	2
0.2	<i>Aspetti valutativi</i>	2
0.3	<i>Contenuti della relazione</i>	3
1	SINTETICA DESCRIZIONE DELLA VARIANTE	5
2	LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA	6
2.1	<i>Individuazione dell'ambito di intervento</i>	6
2.2	<i>Ubicazione rispetto ai siti della rete Natura 2000</i>	7
3	VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE.	9
4	RAPPORTO TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE E GLI ASPETTI AMBIENTALI	10
4.1	<i>Interferenze con gli elementi di interesse comunitario</i>	10
4.2	<i>Conclusione sulla necessità di V.Inc.A.</i>	10
4.3	<i>Giudizio finale</i>	11
	ALLEGATO E ALLA D.G.R. N. 1400 DEL 29 AGOSTO 2017	12

0 PREMESSA

0.1 **Aspetti normativi**

La D.G.R. 1400/2017 del 29 agosto 2017 «Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. "Approvazione della nuova Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014» definisce la valutazione di incidenza come *"strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l'esercizio di un'attività di valutazione tecnica da parte dell'autorità amministrativa o dell'organo allo scopo preposto"*.

Tale D.G.R. definisce le varie fasi in cui è suddivisa la procedura, con definizione dei contenuti dello Studio di Incidenza (Screening e/o Valutazione Appropriata), dell'eventuale Programma di Monitoraggio e con l'individuazione dei punti di esclusione del campo di applicazione della D.G.R. stessa.

In particolare, al paragrafo 2.2 *"Piani, progetti e interventi che non determinano incidenze negative significative sui siti rete natura 2000 e per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza"*, la già citata D.G.R. individua i seguenti casi in cui non è necessaria la valutazione di incidenza:

a) *piani, progetti, interventi connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di Gestione;*

b) *piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati (segue elenco di 23 fattispecie).*

Tra gli allegati della D.G.R. 1400/17, si evidenzia l'allegato *"E – Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza"*, con il quale è possibile dichiarare che *"non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2"*.

Nel caso in cui la fattispecie analizzata non sia direttamente riconducibile ad una delle prime 22 fattispecie dell'elenco dei casi di non applicabilità della V.Inc.A. il punto 23 recita che la valutazione di incidenza non è necessaria per *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Per quanto sopra premesso, la motivazione della presente relazione è quella di accompagnare da dichiarazione del Proponente, di cui all'allegato E alla D.G.R. 1400/17 per definire l'assenza di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sugli elementi di interesse comunitario (habitat e specie) in relazione al progetto descritto al paragrafo 1.

0.2 **Aspetti valutativi**

La D.G.R. 1400/17 nelle premesse individua chiaramente il campo di applicazione della valutazione di incidenza, definendo che *"La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri elementi del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000, sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000."*

In sostanza se gli effetti di un piano, progetto o intervento non sono significativamente e negativamente interessanti habitat della rete Natura 2000 e specie di interesse comunitario a livello di popolazione, il piano, progetto o intervento è da ritenersi escluso dal campo di applicazione della procedura di valutazione di incidenza.

In generale si afferma che, sulla base della normativa in vigore, l'accertamento della significatività degli effetti derivanti dalla realizzazione di progetti, piani o interventi sugli habitat e sulle specie vulnerabili, deve essere realizzata attraverso la verifica della variazione

dello grado di conservazione che gli stessi elementi vulnerabili (presi singolarmente o per gruppi caratterizzati da una ecologia affine) potrebbero subire a seguito della percezione degli effetti.

In particolare si ricorda che ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (art. 1, lettera i), per "grado di conservazione" di una specie si intende *"l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2"*.

Per quanto detto, per l'individuazione dell'effettiva applicabilità della D.G.R. 1400/17 risulta necessario che la realizzazione del piano, progetto o intervento presenti le seguenti caratteristiche:

- Produca effetti aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nell'ambito interessato dal progetto;
- Gli effetti aggiuntivi siano negativi e significativi in rapporto alla variazione del grado di conservazione attuale riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).

Ai sensi della vigente normativa, lo stato di conservazione di un habitat o di una specie è definito come segue:

- Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio regionale.
- Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche.

L'accertamento dell'impossibilità che gli effetti prodotti dal piano, progetto o intervento in esame possa comportare una variazione del grado di conservazione attuale di habitat e specie di interesse comunitario è l'obiettivo della presente relazione. Tale ipotesi si può manifestare nel caso in cui:

- gli effetti che derivano dalla realizzazione del piano, progetto, intervento si esauriscono prima di raggiungere gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- gli effetti indiretti del piano progetto intervento non cambiano l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate (D.G.R. 2200/2014).

A quanto detto sopra si aggiunge anche che per il concetto di rete ecologica, le attività antropiche non sono escluse dalle aree comprese nella rete stessa. In particolare Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche *"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali"* (Art. 2). In pratica tutte le attività preesistenti all'istituzione della Rete Natura 2000 entrano di fatto a costituire il c.d. "rumore di fondo" della rete ecologica e indicano il "momento zero" per la valutazione dell'eventuale modificazione del grado di conservazione degli elementi di interesse comunitario. Una prova tangibile di tale asserzione consiste nel fatto che la rete Natura 2000 tutela habitat naturali e seminaturali (es. 6510), attestando in quest'ultimo caso la necessità dell'attività antropica per il mantenimento di tali habitat e l'assicurazione di una gestione sostenibile delle aree della rete, sia dal punto di vista ecologico, che da quello economico.

0.3 *Contenuti della relazione*

La presente relazione seguirà lo schema indicato nell'allegato "A" alla D.G.R. 1400/17, ove al paragrafo 2.2 si afferma che *"la relazione tecnica dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi:*

- 1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento;*
- 2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati;*
- 3. verifica dell'eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d'acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o*

intervento, con adeguata documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'area interessata;

- 4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3'.*

1 SINTETICA DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Si traggono le indicazioni riportate nella presente sezione dalla relazione descrittiva del variante al piano, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti.

Con l'esecutività della pubblicazione sul B.U.R. n. 14 del 03/02/2017 della ratifica da parte della Provincia di Belluno dell'approvazione del P.A.T.I. (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) "Medio Cordevole" dei Comuni di Cencenighe Agordino e San Tomaso Agordino (ai sensi dell'art. 15 c.6 della l.r. 11/2004), il P.R.G. vigente di Cencenighe Agordino è diventato, per le parti compatibili con il P.A.T.I., Piano degli Interventi (P.I. ai sensi dell'art. 48 c.5bis della l.r. 11/2004).

La stessa legge urbanistica prevede inoltre all'art.9 che "Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono redatti su carta tecnica regionale [...]".

Il P.R.G. del Comune di Cencenighe è redatto su base catastale, rendendosi dunque necessaria la sua trasposizione sulla diversa base cartografica come richiesto dalla normativa regionale.

Il P.I. n.1 del Comune di Cencenighe A. è pertanto finalizzato prioritariamente a questa operazione attraverso la riproposizione del P.R.G. (primo P.I.) sulla nuova base cartografica numerica della Carta Tecnica Regionale.

Quest'operazione di riassetto cartografico è ritenuta necessaria e prioritaria in quanto obbligata al fine della redazione di qualsiasi intervento di P.I., ed è pertanto a tal fine che l'Amministrazione ha inteso accelerare i relativi tempi di redazione al fine di poter contare su un impianto di base adeguato a qualsiasi successivo intervento che si renda opportuno o necessario.

2

LOCALIZZAZIONE CARTOGRAFICA-COROGRAFICA

Vista la tipologia delle modifiche introdotte, la localizzazione corografica e cartografica considererà esclusivamente due aspetti:

- l'esatta ubicazione del territorio oggetto di variante rispetto all'ubicazione delle aree della rete Natura 2000;
- l'ubicazione e l'identificazione dei siti della Rete Natura 2000 presenti nel comune di Cencenighe Agordino.

2.1 Individuazione dell'ambito di intervento

Si riporta l'ubicazione del territorio comunale oggetto di variante.

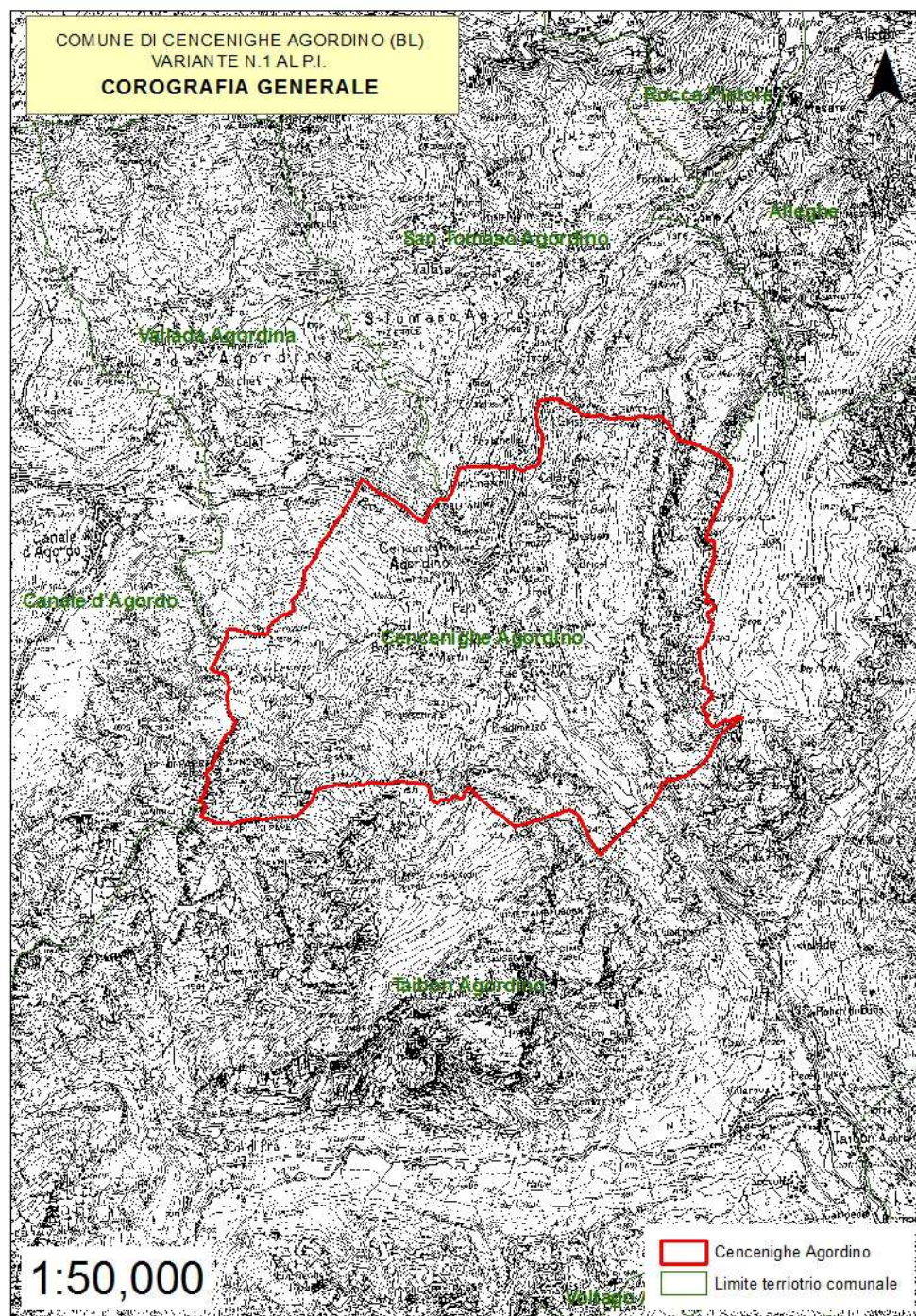


Figura 1: Corografia dell'ambito di variante (scala 1:50.000)

2.2 Ubicazione rispetto ai siti della rete Natura 2000

I siti della rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale interessato dalle previsioni di variante sono (cfr. figura 2 sotto riportata):

- SIC/ZPS codice IT3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda";
- SIC/ZPS codice IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano".

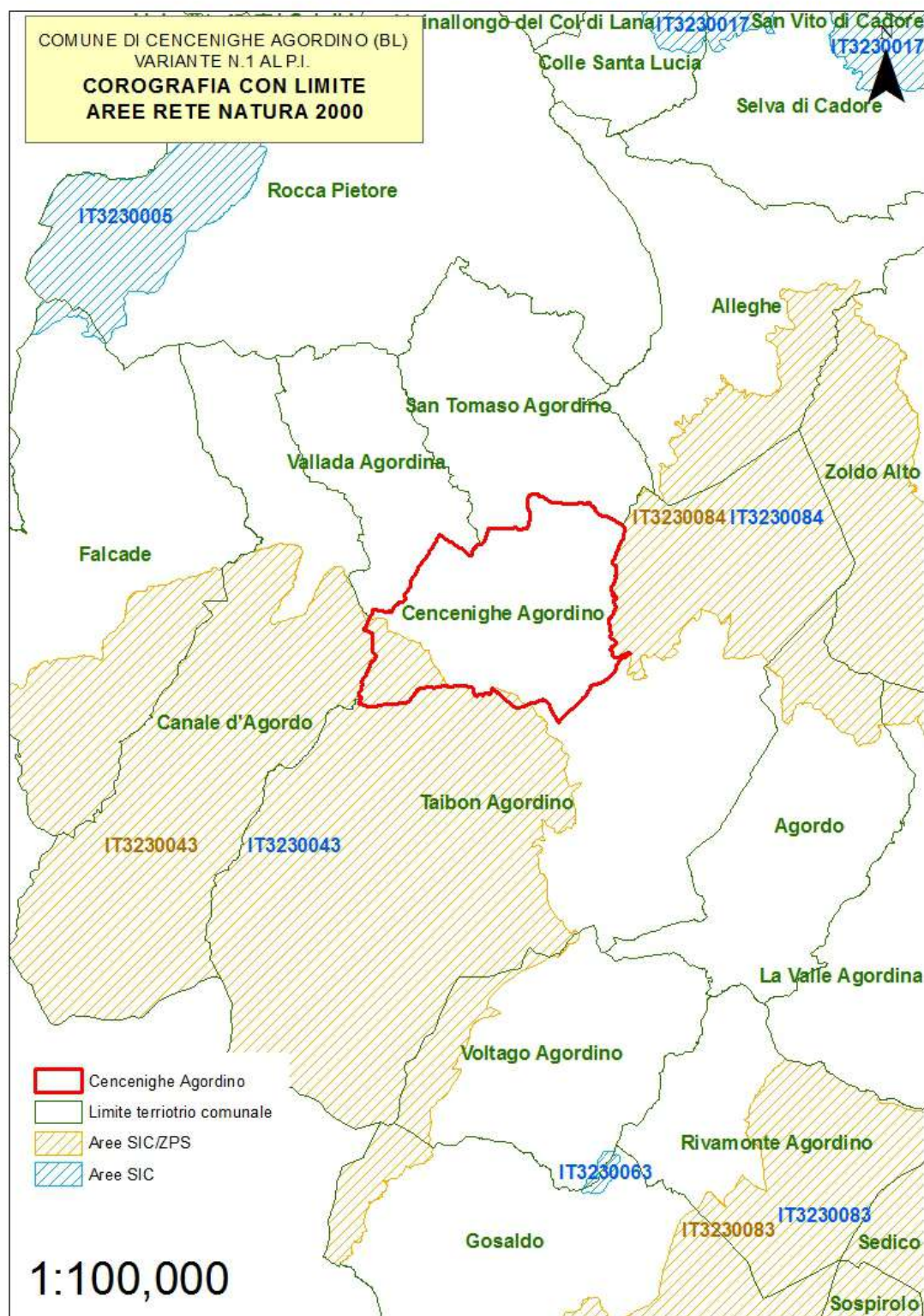


Figura 2: localizzazione dei siti della rete Natura 2000 nel territorio del Comune di Cencenighe Agordino

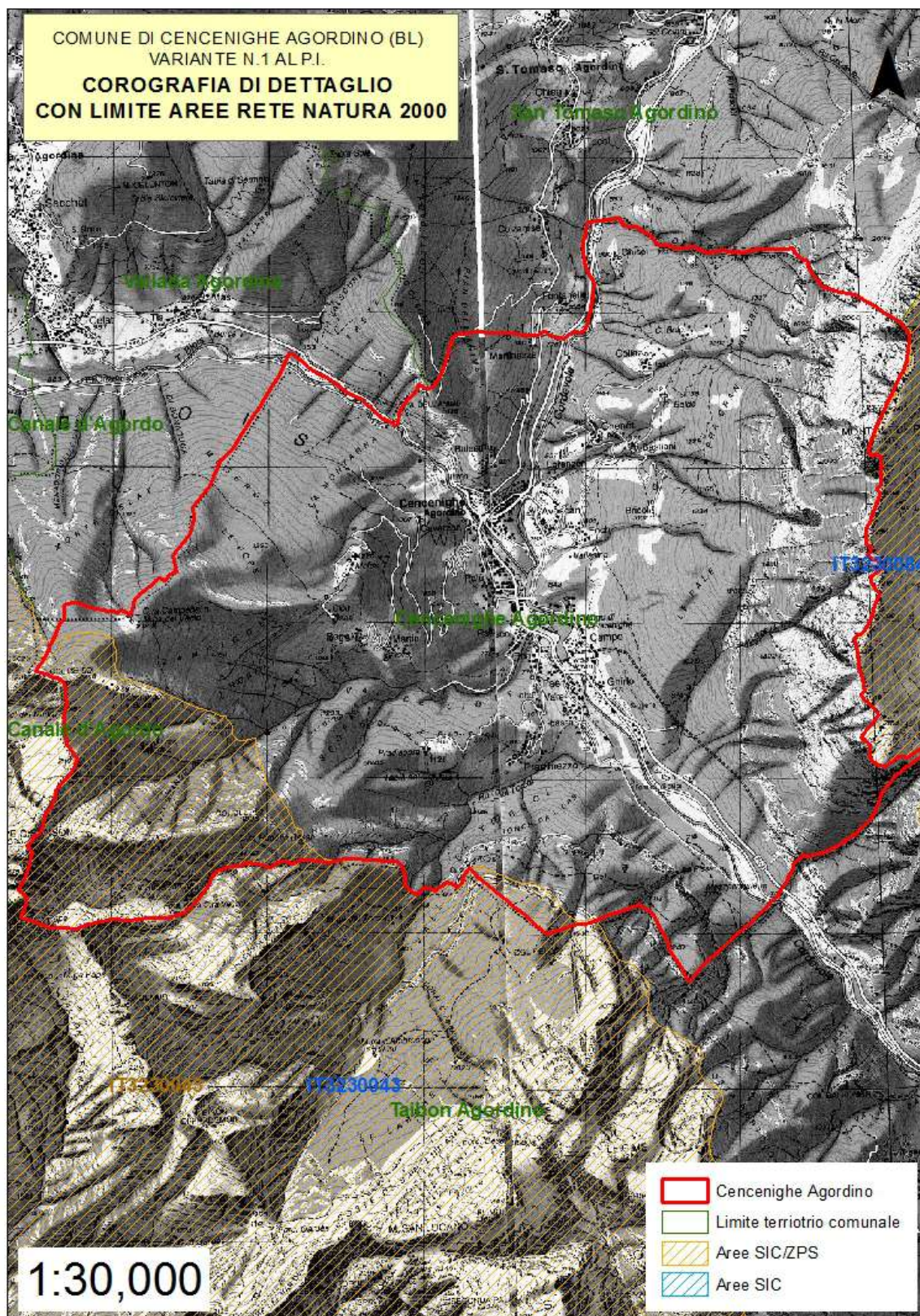


Figura 3: localizzazione degli interventi previsti rispetto ai siti della rete Natura 2000 considerati

3 VERIFICA DELLA PRESENZA DI ELEMENTI NATURALI DI INTERESSE

Nella cartografia in figura 3, si riporta la localizzazione dei siti della rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale. In particolare si osserva che, trattandosi della mera trasposizione cartografica del PRG sulle nuove basi CTRN, non saranno interessati ambienti caratterizzati dalla presenza significativa ed unica di elementi di interesse comunitario (ad esempio aree localizzate e di estensione limitata, che ospitano popolazioni di specie di importanza biogeografica).

4 RAPPORTO TRA LE ATTIVITÀ PREVISTE E GLI ASPETTI AMBIENTALI

Come già indicato nel paragrafo 2.1, trattandosi della trasposizione cartografica del PRG sulle nuove basi CTRN, l'attuazione delle previsioni contenute nella variante non hanno nessun tipo di rapporto con le attività previste e gli aspetti ambientali.

4.1 *Interferenze con gli elementi di interesse comunitario*

Rispetto alla situazione attuale la trasposizione cartografica del PRG sulle nuove basi CTRN connessa alla proposta di variante di piano in esame non produrrà alcun tipo di effetto significativo in rapporto al grado di conservazione attuale riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).

4.2 *Conclusione sulla necessità di V.Inc.A.*

In relazione agli obiettivi della presente relazione, per quanto evidenziato al paragrafo 3, la non applicabilità della procedura di valutazione di incidenza si produce quando:

- sia verificata l'assenza di effetti aggiuntivi su elementi di interesse comunitario (habitat, habitat di specie e specie), derivanti dalla realizzazione del piano, progetto o intervento;
- sia accertata la palese non significatività di eventuali effetti aggiuntivi (considerata anche in relazione ad aspetti sinergici e cumulativi), in quanto non valutabili come aggiunta quantitativa, o non influenti sotto il profilo qualitativo rispetto al c.d. "rumore di fondo" già presente¹.

La valutazione di incidenza risulta necessaria qualora un piano progetto o intervento comporti la possibilità di manifestazione di effetti negativi significativi sugli elementi chiave dei siti della rete Natura 2000. Nel caso esaminato si è verificato che la variante in oggetto non necessita della redazione di uno *screening* di valutazione di incidenza, in quanto la variante prevede esclusivamente la trasposizione cartografica del PRG sulle nuove basi CTRN, senza quindi alcun effetto aggiuntivo riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).

Per concludere si afferma che la fattispecie di variante può rientrare all'interno di un caso di esclusione alla procedura V.Inc.A. indicato nella D.G.R. 1400/17, al numero 23, che individua *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Nel complesso, quindi si può certificare con ragionevole certezza scientifica, che l'attuazione di quanto previsto dalla variante non comporta effetti aggiuntivi negativi e significativi sugli elementi chiave dei siti della rete Natura 2000.

¹ Qualora si accertasse che un effetto aggiuntivo non fosse specificamente riconducibile ad una palese non significatività rispetto allo stato attuale, dovrà esserne valutata l'effettiva significatività: tale aspetto comporterà pertanto l'esclusione del piano, progetto o intervento dalla fattispecie prevista dalla D.G.R. 1400/17 allegato A, punto 2.2, per entrare a tutti gli effetti nell'ambito dello studio di incidenza, previsto al paragrafo 2.1 della stessa D.G.R.

4.3 Giudizio finale

Viste le considerazioni di cui ai punti precedenti, la variante al Piano degli Interventi in esame, con certezza non comporta alterazione alla coerenza della rete Natura 2000 e pertanto non risulta necessario procedere con la valutazione di incidenza dell'intervento.

Giovanni Carazzai

dottore forestale



ALLEGATO E alla D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017

Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

Il sottoscritto Giovanni Carazzai nato a Feltre (BL) il 12 luglio 1976 e residente in via San Bartolomeo, 5 frazione Lamen del Comune di Feltre 32032 (BL) - tel. 340.8742083 e-mail: giocaraz@yahoo.it PEC: g.carazzai@epap.conafpec.it - in qualità di tecnico incaricato di valutare la non necessità della Valutazione di Incidenza dell'intervento in questione con la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente la rete ecologica dei siti Natura 2000 per il "P.I. Variante n. 1",

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di Valutazione di Incidenza prevista dell'Allegato A, punto 23 del paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 nel quale si evidenzia come la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere della seguente condizione *"piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Alla presente di allega relazione tecnica dal titolo: P.I. Variante n. 1.

FELTRE, 12.12.2017

II DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale
Giovanni Carazzai



Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017 (Allegato G), il sottoscritto Giovanni Carazzai nato a Feltre (BL) il 12 luglio 1976 con studio in via Giare n. 4 e residenza in via San Bartolomeo n. 5 nel Comune di Feltre (BL) - tel. 3408742083 e-mail: giocaraz@yahoo.it PEC: g.carazzai@epap.conafpec.it - in qualità di tecnico incaricato della redazione della relazione di incidenza ambientale (*screening*) per il "P.I. Variante n. 1",

DICHIARA

- ☒ di appartenere all'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno iscritto al numero 149;
- ☒ di essere in possesso del titolo di studio di Dottore forestale e ambientale rilasciato dall'Università degli Studi di Padova il nel febbraio 2002.

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dalla variante, dal progetto o dall'intervento in esame.

FELTRE, 12.12.2017

Il DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale
Giovanni Carazzai



Informativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

FELTRE, 12.12.2017

Il DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale
Giovanni Carazzai



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto, con sede in Giunta Regionale Palazzo Balbi, via Dorsoduro n. 3901, CAP 30123 Venezia. Il Responsabile del trattamento è: Dipartimento Reti ecologiche e biodiversità.

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

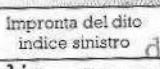
FELTRE, 12.12.2017

Il DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale
Giovanni Carazzai



Documento di identità del dichiarante

 SCADENZA 10/08/2021 AR 6036253 IPZS. SpA - OFFICINA C.V. - ROMA	REPUBBLICA ITALIANA  COMUNE DI FELTRE (BL) CARTA D'IDENTITÀ N° AR 6036253 DI CARAZZAI GIOVANNI
Cognome CARAZZAI Nome GIOVANNI nato il 12/07/1976 (atto n. 424 l. 1 s. A) a FELTRE (BL) Cittadinanza ITALIANA Residenza FELTRE (BL) Via VIA SAN BARTOLOMEO, 5 Stato civile LIBERO PROFESSIONISTA Professione CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI m. 1,75 Statura CASTANI Capelli VERDI Occhi Segni particolari	 Firma del titolare  FELTRE li 11/08/2011 IL SINDACO Impronta del dito indice sinistro  d'ordine del sindaco dir. se il funzionario incaricato dir. c. 5.16 